



QUADERNI DI SOSTENIBILITÀ

NUOVO REGOLAMENTO IMBALLAGGI 2025/40 (PPWR)



Cos'è il Nuovo Regolamento imballaggi 2025/40

Di cosa si tratta?

Il **Regolamento 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio** (conosciuto anche come **PPWR – “Packaging and Packaging Waste Regulation”**) è una normativa europea inserita nel quadro delle politiche di economia circolare dell’Unione Europea. La sua finalità principale è **minimizzare la quantità di imballaggi e rifiuti generati, ridurre l’uso di materie prime vergini e promuovere una transizione verso un’economia sostenibile, circolare e competitiva.**

Il PPWR introduce una serie di **nuovi obblighi** che abbracciano tutto il ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla gestione dei rifiuti. Le misure previste mirano a ridurre in modo significativo, entro il **2030**, le emissioni di gasserra e il consumo di acqua, minimizzando anche gli impatti negativi degli imballaggi sull’ambiente e sulla salute umana.

Entrata in vigore e obiettivi

Quando entrerà in vigore?

Il 22 gennaio 2025, nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, è stato pubblicato il nuovo Regolamento (UE) n. 40/2025 riguardante gli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (Packaging and Packaging Waste Regulation – PPWR).

Questo regolamento è entrato in vigore l'**11 febbraio 2025**, ma le sue disposizioni si applicheranno a partire dal **12 agosto 2026**.

Qual è lo scopo del Regolamento?

Il Regolamento, risultato di un complesso percorso legislativo europeo, stabilisce un quadro normativo innovativo che mira a migliorare la sostenibilità, l’efficienza e la gestione dei rifiuti di imballaggi in tutti i settori di applicazione.

Gli **obiettivi principali** del Regolamento includono:

- **Ridurre e prevenire** la produzione di rifiuti di imballaggio
- Limitare lo spreco di imballaggi, **promuovendo sistemi di riutilizzo e ricarica**
- Assicurare che, entro il 2030, tutti gli imballaggi nel mercato dell’UE siano riciclabili in modo **economicamente sostenibile**
- Aumentare l’uso di plastica riciclata negli imballaggi, favorendo un **mercato di materie prime seconde** più sicuro

Le **nuove regolamentazioni** includono:

- **Restrizioni su alcuni imballaggi in plastica monouso**, come quelli per frutta e verdura sotto 1,5 kg o per porzioni singole di condimenti nei ristoranti
- Obbligo di **ridurre peso e volume degli imballaggi**, minimizzando gli spazi vuoti
- Introduzione di **obiettivi obbligatori per il 2030 e 2040** per il contenuto minimo di materiale riciclato negli imballaggi in plastica
- Permesso ai clienti di **usare contenitori propri per l’asporto** senza costi aggiuntivi
- **Limiti alle sostanze preoccupanti**, come i PFAS, con soglie specifiche per la loro presenza negli imballaggi.



Progettazione degli imballaggi

Cosa cambia per la progettazione degli imballaggi con il Regolamento UE 2025/40?

Ecco le principali innovazioni nella progettazione degli imballaggi introdotte dal Regolamento 2025/40, che riguardano le **nuove norme di sostenibilità e etichettatura**:

- Regole sulle sostanze presenti negli imballaggi (art.5)
- Imballaggi riciclabili (art.6)
- Quantitativo minimo di materiale riciclato negli imballaggi di plastica (art. 7)
- Materie prime biologiche utilizzate negli imballaggi in plastica (art.8)
- Imballaggi compostabili (art. 9)
- Minimizzazione degli imballaggi (art. 10)
- Imballaggi riutilizzabili (art. 11)
- Etichettatura degli imballaggi (art. 12)

CONAI ha reso disponibile il **vademecum di ricognizione normativa**, che riassume le principali norme sulla sostenibilità degli imballaggi stabilite dal Regolamento (UE) 2025/40 relativo agli imballaggi e ai rifiuti di imballaggio (PPWR).

Questo documento, frutto di un lavoro condiviso, funge da strumento pratico per imprese e associazioni nell'adeguarsi alle normative, aiutando a individuare le **aree di intervento più urgenti** per conformarsi alla nuova regolamentazione.

Sintesi del Vademecum CONAI sul Regolamento (UE) 2025/40: Misure di Prevenzione e Criteri di Progettazione degli Imballaggi

Executive Summary

Questo documento di briefing riassume le disposizioni principali del **Regolamento (UE) 2025/40** sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), basandosi sul **“Vademecum sulle Misure di Prevenzione” del CONAI**.

Il Regolamento rappresenta un cambiamento significativo rispetto alla Direttiva 94/62/CE, introducendo un quadro normativo armonizzato e **direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dell'UE**, con l'obiettivo di promuovere **un'economia circolare e un mercato unico per gli imballaggi sostenibili**.

I **punti principali** del nuovo quadro normativo sono:

- **Obiettivi cruciali:** ridurre la produzione di rifiuti di imballaggio pro capite rispetto al 2018 del **5%** entro il 2030, del **10%** entro il 2035 e del **15%** entro il 2040; rendere tutti gli imballaggi riutilizzabili o riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030; e incentivare l'uso di materiali riciclati.
- **Misure di Sostenibilità Vincolanti:** Il Regolamento stabilisce criteri di progettazione obbligatori per tutti gli imballaggi immessi nel mercato UE, che riguardano:
- **Sostanze Preoccupanti:** A partire dal 12 agosto 2026, vengono fissati limiti severi per la concentrazione di metalli pesanti (piombo, cadmio, mercurio, cromo esavalente) e PFAS negli imballaggi a contatto con alimenti.
- **Riciclabilità:** Dal 2030, tutti gli imballaggi devono essere progettati per il riciclo e classificati in categorie di prestazione (A, B, C). Dal 2035, devono essere riciclati su larga scala. Dal 2038, solo le categorie A e B saranno ammesse sul mercato.



- **Contenuto Riciclato:** Sono fissati obiettivi vincolanti di contenuto minimo di materiale riciclato post-consumo negli imballaggi di plastica, con scadenze al 2030 e obiettivi più rigorosi al 2040.
- **Compostabilità:** Entro il 12 febbraio 2028, alcuni imballaggi specifici (ad esempio bustine di tè, cialde di caffè permeabili, etichette adesive su frutta/verdura) dovranno essere obbligatoriamente compostabili.
- **Minimizzazione:** Dal 1° gennaio 2030, gli imballaggi dovranno essere ridotti al minimo in peso e volume. È inoltre previsto un limite massimo del 50% di spazio vuoto per imballaggi multipli, per il trasporto e per l'e-commerce.
- **Riutilizzo e Ricarica:** Vengono introdotti obiettivi di riutilizzo vincolanti per il 2030 e il 2040 in settori specifici (ad esempio trasporto, bevande) e obblighi per i distributori finali (inclusi Ho.Re.Ca.) di offrire opzioni di riutilizzo e ricarica.
- **Etichettatura Armonizzata:** entro il **12 agosto 2028**, sarà adottato un sistema di etichettatura armonizzata a livello UE per facilitare la raccolta differenziata da parte dei consumatori, con la possibilità di integrare un **QR code** per ulteriori informazioni.
- **Restrizioni su Formatni Specifici:** dal **1° gennaio 2030**, alcuni formati di imballaggi in plastica monouso, come quelli per frutta e verdura non trasformata sotto 1,5 kg, per alimenti e bevande nel settore Ho.Re.Ca., e per articoli da toilette monouso negli hotel, saranno vietati.
- **Dichiarazione di Conformità UE:** i fabbricanti devono redigere una **Dichiarazione di Conformità UE** che attesti che i loro imballaggi soddisfano tutti i requisiti di sostenibilità ed etichettatura previsti dal Regolamento.

Il Vademecum CONAI si propone come uno strumento pratico per supportare le imprese, in particolare le PMI, nell'adattarsi a queste nuove e complesse normative, convertendo gli obblighi in opportunità di innovazione.

1. Contesto e Obiettivi del Regolamento (UE) 2025/40

Il Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR), adottato il 19 dicembre 2024, sostituisce la Direttiva 94/62/CE e stabilisce un quadro normativo uniforme e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Questa scelta legislativa mira a superare la frammentazione delle normative nazionali e a creare un mercato unico europeo per gli imballaggi e i materiali riciclati.

1.1 Obiettivi Fondamentali

Il Regolamento è un pilastro del Green Deal europeo e del Piano d'azione per l'economia circolare. I suoi obiettivi primari sono:

- **Prevenzione e Riduzione:** Diminuire la produzione complessiva di rifiuti di imballaggio pro capite rispetto ai livelli del 2018:
 - **-5%** entro il 2030
 - **-10%** entro il 2035
 - **-15%** entro il 2040
- **Promozione del Riutilizzo e della Ricarica:** Incentivare modelli di business basati su imballaggi riutilizzabili e sistemi di ricarica per ridurre il ricorso al monouso.
- **Riciclo di Alta Qualità:** Assicurare che tutti gli imballaggi immessi sul mercato UE siano riciclabili in modo economicamente sostenibile entro il 2030 e promuovere l'aumento del contenuto di materiale riciclato, specialmente nella plastica.

1.2 Ambito di Applicazione e Immissione sul Mercato

- **Ambito di Applicazione:** Il Regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale, e a tutti i rifiuti di imballaggio, sia di origine domestica sia industriale.
- **Immissione sul Mercato:** Un imballaggio si considera "immesso sul mercato" quando viene reso disponibile per la prima volta nell'Unione dal fabbricante o dall'importatore. Gli imballaggi già sul mercato prima delle date di applicazione dei requisiti non sono soggetti ai nuovi obblighi.
- **Relazione con la Direttiva SUP (Single-Use Plastics):** La Direttiva (UE) 2019/904 (SUP) prevale sul Regolamento



per il suo ambito di applicazione specifico. Tuttavia, i divieti di immissione sul mercato per specifici formati di imballaggio, elencati nell'Allegato V del Regolamento, prevalgono su eventuali deroghe nazionali concesse ai sensi della Direttiva SUP.

2. Misure di Sostenibilità e Criteri di Progettazione

Il cuore del Regolamento è costituito da una serie di criteri di progettazione vincolanti (artt. da 5 a 11) che tutti gli imballaggi dovranno rispettare per poter essere immessi sul mercato.

2.1 Prescrizioni per le Sostanze Contenute negli Imballaggi (Art. 5)

- **Obiettivo:** Ridurre al minimo la presenza di sostanze che destano preoccupazione per proteggere la salute umana e l'ambiente e non compromettere la qualità del riciclo.
- **Scadenza:** Dal 12 agosto 2026.
- **Prescrizioni:**
 - **Metalli Pesanti:** La somma delle concentrazioni di piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente non deve superare i 100 mg/kg.
 - **PFAS (Sostanze Per- e Polifluoroalchiliche):** Negli imballaggi a contatto con alimenti, i PFAS non devono superare i seguenti limiti:
 - **25 ppb** per ogni singolo PFAS.
 - **250 ppb** per la somma di tutti i PFAS.
 - **50 ppm** per il contenuto totale di PFAS (inclusi i polimerici).
- **Esenzioni:** Non sono previste esenzioni specifiche, ma deroghe preesistenti per vetro, casse e pallet in plastica rimangono in vigore fino a nuova decisione della Commissione.

2.2 Imballaggi Riciclabili (Art. 6)

- **Obiettivo:** Garantire che tutti gli imballaggi siano progettati per essere riciclati in modo efficace, generando materie prime secondarie di alta qualità.
- **Scadenze:**
 - **Dal 1° gennaio 2030:** Tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per il riciclo e ottenere una valutazione di prestazione di riciclabilità di Classe A, B o C.
 - **Dal 1° gennaio 2035:** Oltre ad essere progettati per il riciclo, tutti gli imballaggi dovranno dimostrare di essere **riciclati su larga scala** a livello UE.
 - **Dal 1° gennaio 2038:** Potranno essere immessi sul mercato solo gli imballaggi di Classe A o B.
- **Classi di Prestazione di Riciclabilità:**
 - **Classe A:** ≥ 95% di riciclabilità (in peso per unità).
 - **Classe B:** ≥ 80% di riciclabilità.
 - **Classe C:** ≥ 70% di riciclabilità.
 - **Inferiore al 70%:** L'imballaggio è considerato non riciclabile e la sua immissione sul mercato sarà vietata.
- **Atti Delegati:** La Commissione Europea definirà (entro il 1° gennaio 2028) i criteri dettagliati di progettazione per il riciclo e le metodologie di valutazione.



2.3 Contenuto Minimo di Materiale Riciclato negli Imballaggi in Plastica (Art. 7)

- **Obiettivo:** Stimolare il mercato delle materie prime seconde e ridurre la dipendenza dalla plastica vergine.
- **Campo di Applicazione:** Tutte le parti in plastica degli imballaggi.
- **Obiettivi:** Le percentuali minime di contenuto riciclato, calcolate come media per impianto di produzione e per anno, sono:

Categoria di imballaggio in plastica	Obiettivo 2030	Obiettivo 2040
Imballaggi sensibili al contatto a base di PET (escluse bottiglie per bevande)	30%	50%
Imballaggi sensibili al contatto (non PET)	10%	25%
Bottiglie monouso per bevande in plastica	30%	65%
Altri imballaggi in plastica	35%	65%

- **Esenzioni:** Sono previste esenzioni per imballaggi di medicinali, dispositivi medici, imballaggi compostabili, e per componenti in plastica che rappresentano meno del 5% del peso totale dell'unità di imballaggio.

2.4 Imballaggi Compostabili (Art.9)

- **Obiettivo:** Standardizzare l'uso di imballaggi compostabili, limitandolo a specifiche applicazioni in cui offrono un vantaggio ambientale.
- **Scadenza:** Entro il 12 febbraio 2028.
- **Prescrizioni:** Saranno **obbligatoriamente compostabili** (secondo le norme del compostaggio industriale) solo i seguenti imballaggi:
 - Bustine per tè, cialde per caffè (permeabili o morbide dopo l'uso) e bustine per altre bevande.
 - Etichette adesive applicate a frutta e verdura.
- **Altri Imballaggi:** Tutti gli altri imballaggi, inclusi quelli in plastica biodegradabile, dovranno essere progettati per il riciclo dei materiali. Gli Stati membri possono, a determinate condizioni, estendere l'obbligo di compostabilità ad altri formati (es. capsule non permeabili).

2.5 Riduzione al Minimo degli Imballaggi (Art. 10 e 24)

- **Obiettivo:** Prevenire la produzione di rifiuti riducendo il peso, il volume e lo spazio vuoto non necessario.
- **Scadenza:** Dal 1° gennaio 2030.
- **Prescrizioni:**
 - **Minimizzazione di Peso e Volume:** Gli imballaggi dovranno essere progettati per ridurre al minimo il peso e il volume necessari a garantirne la funzionalità. Saranno vietate caratteristiche come doppie pareti o falsi fondi, intese unicamente ad aumentare il volume percepito.
 - **Spazio Vuoto (Void Space):** Per imballaggi multipli, trasporto e e-commerce, la proporzione di spazio vuoto non potrà superare il **50%** del volume totale. I materiali di riempimento sono considerati spazio vuoto.
- **Esenzioni:** Sono previste esenzioni per imballaggi protetti da disegni, modelli o marchi registrati prima dell'11 febbraio 2025 e per prodotti con Indicazione Geografica Protetta.



2.6 Imballaggi Riutilizzabili e Ricarica (Art. 11, 28, 29, 32, 33)

- **Obiettivo:** Promuovere la transizione da modelli monouso a sistemi di riutilizzo e ricarica.
- **Prescrizioni per Imballaggi Riutilizzabili (Art. 11):** Un imballaggio è “riutilizzabile” se è progettato per compiere più rotazioni, può essere ricondizionato e, a fine vita, è riciclabile.
- **Obiettivi di Riutilizzo (Art. 29):** Dal 2030 e con target più alti al 2040, vengono fissate quote minime di imballaggi riutilizzabili per:
 - **Trasporto:** Obiettivi crescenti (40% al 2030, 70% al 2040) per il trasporto tra imprese. È previsto il 100% di riutilizzo per il trasporto all'interno dello stesso Stato membro o tra siti della stessa azienda.
 - **Imballaggi Multipli:** Quote del 10% (2030) e 25% (2040) per scatole di stoccaggio/distribuzione (escluso cartone).
 - **Bevande (alcoliche e non):** Quote del 10% (2030) e 40% (2040) di bevande vendute in imballaggi riutilizzabili.
- **Obblighi di Ricarica (Refill):**
 - **Dal 1° gennaio 2030:** I distributori finali con superficie >400 m² dovranno destinare il 10% della superficie a stazioni di ricarica.
 - **Dal 12 febbraio 2027:** Il settore Ho.Re.Ca. dovrà consentire ai consumatori di utilizzare i propri contenitori per bevande e cibi da asporto.

3. Altri Obblighi Fondamentali

3.1 Etichettatura dell'Imballaggio (Art. 12)

- **Obiettivo:** Fornire ai consumatori informazioni chiare e armonizzate per facilitare la raccolta differenziata.
- **Scadenza:** Dal 12 agosto 2028 (o 24 mesi dopo l'adozione degli atti di esecuzione pertinenti).
- **Prescrizioni:**
 - Introduzione di un'**etichetta armonizzata** a livello UE con pittogrammi per indicare la composizione del materiale e le modalità di conferimento.
 - Possibilità di utilizzare un **QR code** o altro supporto digitale per fornire informazioni dettagliate su ciascun componente separabile.
 - Etichette specifiche per imballaggi riutilizzabili, compostabili e soggetti a sistemi di deposito cauzionale.
 - Obbligo di etichettatura per indicare la percentuale di contenuto riciclato nella plastica.

3.2 Restrizioni all'Uso di Determinati Formati di Imballaggio (Art. 25 e Allegato V)

- **Obiettivo:** Eliminare gradualmente gli imballaggi monouso considerati superflui o problematici.
- **Scadenza:** Dal 1° gennaio 2030.
- **Divieti:** Sarà vietata l'immissione sul mercato dei seguenti formati di imballaggio monouso:
 - **Imballaggi multipli in plastica** per raggruppare prodotti (es. film per confezioni multiple di bottiglie).
 - **Imballaggi in plastica** per frutta e verdura fresche non trasformate con peso inferiore a 1,5 kg (es. reti, vassoi, sacchetti).
 - **Imballaggi in plastica per alimenti e bevande** riempiti e consumati all'interno dei locali del settore Ho.Re.Ca.
 - **Imballaggi in plastica per porzioni individuali** di condimenti, salse, zucchero, ecc. nel settore Ho.Re.Ca.
 - **Imballaggi monouso per cosmetici e prodotti per l'igiene** nel settore ricettivo (es. flaconcini di shampoo negli hotel).



4. Conformità e Approfondimenti

4.1 Dichiarazione di Conformità UE

Per dimostrare la conformità degli imballaggi ai requisiti di sostenibilità ed etichettatura (artt. da 5 a 12), il **fabbricante** deve eseguire una valutazione di conformità (secondo il Modulo A dell'Allegato VII) e redigere una **Dichiarazione di Conformità UE** (secondo il modello dell'Allegato VIII).

- **Responsabilità:** Il fabbricante si assume la piena responsabilità della conformità del prodotto.
- **Obblighi degli Operatori:**
 - **Fabbricante:** Redige la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità.
 - **Importatore:** Verifica che il fabbricante abbia completato la procedura di conformità prima di introdurre il prodotto sul mercato.
 - **Distributore:** Agisce con la dovuta diligenza per assicurarsi che l'imballaggio sia conforme.
- **Conservazione:** La documentazione tecnica e la dichiarazione devono essere conservate per 5 anni (imballaggi monouso) o 10 anni (imballaggi riutilizzabili) dall'immissione sul mercato.

4.2 Definizione di "Microimpresa"

Il Regolamento prevede specifiche esenzioni per le "microimprese", definite come imprese che:

- occupano meno di 10 persone; **E/O**
- realizzano un fatturato annuo (o totale di bilancio) non superiore a 2 milioni di euro.

Le esenzioni principali riguardano gli obiettivi di riutilizzo (se l'immissione sul mercato è inferiore a 1.000 kg/anno) e gli obblighi del settore Ho.Re.Ca. in materia di riutilizzo e ricarica.

5. Tempistiche e Scadenze Principali

La tabella seguente riassume le scadenze più importanti per le imprese e le tempistiche per l'adozione di atti delegati o di esecuzione da parte della Commissione Europea.

Anno	Scadenze per le Imprese	Tempistiche della Commissione Europea (Atti Delegati/Esecuzione)
2026	Dal 12/08: Obbligo di rispetto dei limiti su sostanze preoccupanti (metalli pesanti, PFAS).	Entro il 12/08: Definizione dell'etichettatura armonizzata. Entro il 31/12: Metodologia per calcolo e verifica del contenuto riciclato.
2027	Dal 12/02: Obbligo per il settore Ho.Re.Ca. di consentire l'uso di contenitori propri dei clienti per la ricarica.	Entro il 12/02: Definizione del numero minimo di rotazioni per imballaggi riutilizzabili. Entro il 12/02: Pubblicazione di orientamenti sulle restrizioni dell'Allegato V.
2028	Dal 12/02: Obbligo per il settore Ho.Re.Ca. di offrire opzioni di imballaggi riutilizzabili. Dal 12/08: Obbligo di etichettatura armonizzata su tutti gli imballaggi. Entro il 12/02: Istituzione di obblighi di compostabilità per bustine di tè, cialde, etc.	Entro il 01/01: Definizione dei criteri di progettazione per il riciclo e delle classi di prestazione.



2030	Dal 01/01: Entrata in vigore di numerosi obblighi: - Tutti gli imballaggi devono essere riciclabili (Classi A, B, C). - Rispetto degli obiettivi di contenuto minimo di riciclato nella plastica. - Minimizzazione di peso, volume e spazio vuoto (<50%). - Divieto di formati di imballaggio specifici (Allegato V). - Raggiungimento dei primi obiettivi di riutilizzo per il trasporto, gli imballaggi multipli e le bevande.	Entro il 01/01: Metodologia per la valutazione del riciclo "su larga scala".
2035	Dal 01/01: Tutti gli imballaggi devono essere riciclati su larga scala.	-
2038	Dal 01/01: Ammessi sul mercato solo imballaggi riciclabili di classe A o B.	-
2040	Dal 01/01: Raggiungimento dei secondi obiettivi (più ambiziosi) di contenuto riciclato nella plastica e di riutilizzo.	-



ATLANTE

#abilitatoridellasostenibilità

www.atlanteconsulting.it